CAMERA DEI DEPUTATI N. 589

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, TORCHIO

Disciplina e riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori per assistenti sociali

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo lungo dibattito intorno alla figura dell'assistente sociale, il cui ruolo professionale appartiene ormai al comune patrimonio culturale, oltre che a precise dislocazioni nell'ambito dell'organizzazione dei servizi afferenti alla sfera del sociale, finalmente con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 aprile 1985, il nostro ordinamento ha concesso un riconoscimento giuridico del titolo e dei requisiti necessari alla formazione dell'importante professionalità.

Tuttavia la nuova normativa, nel mentre introduce la rilevante novità del riconoscimento del titolo di studio, afferma anche un principio non privo di riverberi incongruenti nel momento in cui vieta l'esercizio della professione a chi non abbia conseguito il diploma nelle sedi universitarie, o non provveda a convalidarlo presso università o scuole dirette a fini speciali universitarie.

La disposizione richiamata introduce una quantità di sperequazioni di natura funzionale, didattico-formativa ed anche relative alla disparità di posizione che si determina tra diplomati delle scuole universitarie e non universitarie, oltre che tra soggetti diplomatisi nelle stesse scuole extrauniversitarie ma in tempi diversi.

In primo luogo, la statuizione del principio della scuola speciale universitaria quale luogo esclusivo e definitivo per la formazione dell'assistente sociale, appare avulsa dalla realtà effettuale caratterizzata in modo essenziale e dominante dalle iniziative di enti e fondazioni private. Va

poi rilevato che la discriminante che l'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 introduce tra corsi tenuti da scuole universitarie e corsi svolti da enti pubblici (portatori di istanze e peculiarità legate alle specifiche vocazioni territoriali) e privati, appare aprioristica e assolutamente priva di motivazioni plausibili.

Basterebbe soltanto rilevare che nella genesi di ogni scuola universitaria vi è un'articolata e valida esperienza di scuola privata poi transitata nell'università. Il problema, allora, oggi è un'altro: non già quello di operare una indiscriminata e ingiusta penalizzazione degli istituti non universitari (che, giova ricordarlo, sono in larghissima misura legati ad esperienze di enti locali e quindi ricadenti nella sfera del pubblico, anche se non poche sono le valide istituzioni private) bensì quello di effettuare una rigorosa selezione, tesa a sceverare nella incontrollata proliferazione delle scuole, l'autentico dal non valido, la qualità formativa dall'inconsistenza. Tale selezione potrà essere conseguita solo attraverso una efficace istruttoria tesa ad accertare la conformità dell'ordinamento degli studi al decreto ministeriale 30 aprile 1985 e alla verifica della idoneità delle strutture e della qualità dell'insegnamento.

Quanto, poi, alla validità ed agli effetti giuridici dei diplomi rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, bisognerà ricordare che ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 sono ritenuti validi i diplomi – comunque e ovunque conseguiti – da assistenti sociali in servizio presso pubbliche amministrazioni o che abbiano partecipato a pubblici concorsi, mentre sono dichiarati privi di valore abilitante tutti gli altri. Non si comprende perché il servizio prestato presso amministrazioni pubbliche debba far conseguire effetti diversi rispetto a quello prestato presso importanti enti privati, magari previa severa selezione concorsuale.

Ne consegue, inoltre, che un assistente sociale che abbia frequentato una scuola qualificatissima – magari gestita da una regione, da un'amministrazione provinciale o da un comune – conseguendo il relativo diploma, venga escluso dai pubblici concorsi.

Prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 le amministrazioni pubbliche ammettevano ai pubblici concorsi chi era in possesso del diploma di maturità e di quello di assistente sociale con la frequenza di un corso triennale.

La nuova disciplina comporterebbe, di conseguenza e con effetto retroattivo, la perdita di efficacia di titoli già considerati idonei per l'ammissione a concorsi pubblici e privati.

La complessità e gravità dei problemi esposti risulta ulteriormente aggravata dalle obiettive difficoltà in cui si trovano le scuole universitarie statali che, non trovando nell'ambiguità normativa in esame la risposta a numerosi interrogativi proposti circa la corretta applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, si sono sino ad oggi astenute dal convalidare i diplomi rilasciati dalle scuole non universitarie.

D'altra parte l'esclusione dalla partecipazione ai concorsi degli assistenti sociali con diploma privo di tale convalida sta dando vita ad un intricato contenzioso amministrativo.

Tale situazione danneggia gravemente gli interessi delle diverse regioni italiane, titolari della programmazione e del controllo dei servizi sociali territoriali e che fino ad oggi hanno direttamente contribuito al mantenimento delle scuole operanti presso le università o al di fuori di esse. Le regioni debbono ora temere che il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento determini la carenza di operatori qualificati da inserire nelle piante organiche degli enti locali e delle unità socio-sanitarie locali. Tale preoccupazione non è infondata se si pensa che scuole dirette a fini speciali esistono oggi solo in sette università e in quattro regioni e che i tempi tecnici e burocratici per aprirne di nuove non potranno essere brevi anche a motivo delle scarse risorse finanziarie di-

sponibili, e, ancor più, per la mancanza o la indisponibilità dei docenti in grado di attivare un completo processo formativo.

Per tutte le considerazioni che precedono si propone con la presente proposta di legge che, in attesa della riforma universitaria e in analogia a quanto disposto con la legge 11 ottobre 1986, n. 697, concernente il riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori per assistenti sociali, gestite da enti pubblici o soggetti privati, il cui ordinamento risulti conforme al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 aprile 1985, venga riconosciuta l'efficacia giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 (articolo 1).

Onde superare le difficoltà derivate dal generalizzato riconoscimento di idoneità alle scuole preesistenti, già concesso in virtù dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, si richiede al comma 2 dell'articolo 1 che venga realizzato un rigoroso accertamento del possesso di tutti i requisiti richiesti.

Tale verifica può avvenire sulla base di precisi criteri, fissati dal Ministro della pubblica istruzione, secondo i tempi e le modalità indicate nella presente proposta di legge.

Il comma 3 fissa i termini per ottemperare agli adempimenti prescritti nei commi precedenti, mentre l'articolo 2 stabilisce il principio dell'accertamento da parte del Ministro della pubblica istruzione della sussistenza dei requisiti richiesti all'articolo 1 indicando anche il tempo (sei mesi) entro il cui emanare il decreto di abilitazione delle scuole al rilascio dei diplomi di assistente sociale aventi corso legale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I diplomi rilasciati dalle scuole superiori per assistenti sociali, gestite da enti pubblici o da soggetti privati il cui ordinamento sia conforme al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 1987, n. 29, hanno l'efficacia giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.

2. Ai fini di cui al comma 1, le scuole devono dimostrare la disponibilità di qualificato personale docente e non docente, nonché di idonee strutture ed attrezzature necessarie all'efficace svolgimento dei corsi.

3. Le scuole superiori per assistenti sociali, già dichiarate idonee con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, devono provvedere agli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il Ministro della pubblica istruzione accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte delle scuole richiedenti, abilita le stesse al rilascio dei diplomi di assistente sociale, aventi valore legale.